

ACCESSO DELL'INSEGNANTE AL REGISTRO DI CLASSE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di (TO)

FATTO

Il Sig., docente, in data 24 ottobre 2016 ha presentato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, richiesta formale di accesso al registro dell'anno 2008/2009 della classe 3[^] A della quale l'istante era insegnante in quel periodo, al fine di verificare una presunta falsificazione dello stesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 19 dicembre 2016, affinché la stessa, valutata la legittimità del diniego opposto, ex art. 25 legge 241/'90, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente la quale insiste per il rigetto del ricorso sull'asserito difetto di attualità dell'interesse all'accesso del sig., il cui rapporto di lavoro è stato risolto nel 2009.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva che deve dirsi sussistente il diritto dell'insegnante ad accedere ai registri della propria classe relativi al periodo indicato, essendo i documenti richiesti riferibili al ricorrente stesso e quindi immediatamente collegati alla sua posizione giuridica soggettiva – che il ricorrente stesso assume lesa. Appaiono prive di pregio, poi, le argomentazioni dell'amministrazione resistente in merito al difetto di attualità dell'interesse ad accedere (essendo il rapporto di lavoro stato risolto nel 2009) poiché il diritto d'accesso, nel caso di specie, può essere esercitato per finalità diverse da quelle di impugnativa del provvedimento di risoluzione del rapporto lavorativo. Infatti il diritto di accesso si qualifica come “acausale” ed “astratto” e prescinde dalla verifica della spettanza, in concreto, dell'interesse sostanziale cui il diritto è correlato e/o strumentalmente collegato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 febbraio 2017)